



Consiglio Regionale
Assemblea Legislativa della Liguria
Ufficio di Presidenza

Prot. 21 del
3-3-2015

Genova, 2 marzo 2015

Prot. n. PG/2015/39179

Class. 2015/C2.4/7

Al Signor Presidente
VI Commissione

S e d e

Al Signor Presidente
Giunta regionale

S e d e

Al Signor Presidente
del Consiglio delle Autonomie Locali

S e d e

Oggetto: Proposta di legge n. 393 del 2
marzo 2015.

e p.c.: Ai Settori Consiliari

S e d e

Ai Gruppi Consiliari

S e d e

Si trasmette l'allegata proposta di legge regionale, d'iniziativa dei Consiglieri Marco Melgrati, Marco Scajola, Roberto Bagnasco, Matteo Rosso, Luigi Morgillo, Aldo Siri, Francesco Bruzzone, Edoardo Rixi, Maurizio Torterolo, Angelo Barbero, Alessio Saso, Franco Rocca e Raffaella Della Bianca, avente ad oggetto:

“MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 24 GENNAIO 1985, N. 4 (DISCIPLINA URBANISTICA DEI SERVIZI RELIGIOSI)”.

Al Signor Presidente della VI Commissione per l'esame ai sensi dell'art. 83, primo comma, del Regolamento interno del Consiglio regionale.

Al Signor Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'art. 79, 2° comma, lettera b), del Regolamento interno.

Al Consiglio delle Autonomie Locali per l'espressione del parere obbligatorio ai sensi della legge regionale 1 febbraio 2011 n. 1, e dell'articolo 132 del Regolamento interno del Consiglio regionale.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

(Michele Boffa)



**CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA**

Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri:

MARCO MELGRATI

MARCO SCAJOLA

ROBERTO BAGNASCO

MATTEO ROSSO

LUIGI MORGILLO

ALDO SIRI

FRANCESCO BRUZZONE

EDOARDO RIXI

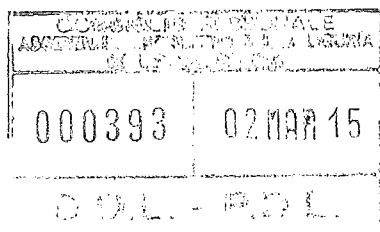
MAURIZIO TORTEROLO

ANGELO BARBERO

ALESSIO SASO

FRANCO ROCCA

RAFFAELLA DELLA BIANCA



avente ad oggetto:

**"MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 24 GENNAIO 1985, N. 4
(DISCIPLINA URBANISTICA DEI SERVIZI RELIGIOSI)"**

RELAZIONE

Con questo provvedimento, che introduce dei criteri per disciplinare sotto il profilo urbanistico la realizzazione di nuovi centri di culto religiosi, si vuole introdurre un tipo di procedura necessaria per garantire in Liguria metodologie trasparenti e informare dettagliatamente i cittadini, impedendo di fatto il proliferare di spazi non idonei.

Questo tipo di proposta oggi in Italia ed in Liguria è più che mai necessaria visto il proliferare di luoghi di culto, anche celati sotto forma di centri culturali. Prevedere tutta una serie di controlli preventivi e successivi all'eventuale apertura di queste realtà è più che mai doveroso.

Inoltre quasi sempre si sottovaluta l'impatto che tali luoghi di culto hanno sulle zone in cui si vorrebbero aprire: questo dato rappresenta un fatto da non trascurare se si vuole veramente continuare a badare alla qualità della vita degli cittadini ed alla sicurezza dei nostri territori. E' quindi necessario prevedere degli strumenti normativi che regolino tali strutture. Bisogna fissare norme più ferree, così come è stato fatto in Lombardia, a partire proprio dalla realizzazione di moschee più o meno celate: dall'introduzione del referendum sui progetti che devono prevedere anche la realizzazione di parcheggi di dimensione doppia rispetto alla superficie del luogo di culto, alle telecamere per la video sorveglianza collegate con le forze dell'ordine, dal rispetto delle norme sul paesaggio alla regolamentazione dei centri culturali fino ad arrivare all'introduzione della prescrizione di pregare in italiano nelle moschee presenti sul nostro territorio.

Questi luoghi di culto hanno un impatto rilevante urbanistico e paesaggistico e devono quindi necessariamente rientrare all'interno di una programmazione urbanistica. E' necessario che anche la Regione Liguria si doti di una normativa che non lasci né vuoti né lacune.

Con questa proposta di legge in Liguria per costruire una nuova moschea o qualunque altro tipo di luogo di culto, verrà introdotto un meccanismo di concertazione con il territorio di riferimento allo scopo di valutare possibili profili di sicurezza pubblica.

Importante la previsione, con comma 4 ter, che prevede l'obbligo per i soggetti promotori di questo tipo di centri di stipulare una convenzione a fini urbanistici con il Comune interessato nella quale viene prevista espressamente la possibilità di risoluzione o di revoca in caso di accertamento da parte del Comune di attività non previste nella convenzione.

Non si tratta di ostacolare o meno la libertà religiosa, che è prevista dalla nostra Costituzione, ma di porre delle regole certe.

PROPOSTA DI LEGGE

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 24 GENNAIO 1985, N. 4 (DISCIPLINA URBANISTICA DEI SERVIZI RELIGIOSI)

Articolo 1

(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 24 gennaio 1985, n. 4 (Disciplina urbanistica dei servizi religiosi))

1. Il quarto comma dell'articolo 3 della l.r. 4/1985, è sostituito dai seguenti:
 - "4. Le localizzazioni delle aree riservate alle attrezzature di tipo religioso sono effettuate sentiti i pareri di organizzazioni, comitati di cittadini, esponenti e rappresentanti delle forze dell'ordine, degli uffici provinciali di Questura e Prefettura allo scopo di valutare possibili profili di sicurezza pubblica, fatta salva l'autonomia degli organi statali, nonché delle competenti autorità religiose riconosciute a norma di legge, ove ricorrano requisiti di cui all'articolo 1. Resta ferma la facoltà per i Comuni di indire referendum nel rispetto delle previsioni statutarie e dell'ordinamento statale per conoscere l'orientamento delle popolazioni interessate.
- 4 bis. Ogni soggetto, pubblico o privato, che intenda realizzare le attrezzature di cui all'articolo 2, è tenuto a presentare apposita istanza al Comune interessato, secondo le modalità e le procedure previste dalle disposizioni nazionali e regionali in materia. Il richiedente deve indicare, in particolare:
 - a) la presenza di strade di collegamento adeguatamente dimensionate o, se assenti, o inadeguate, l'esecuzione o l'adeguamento con oneri a proprio carico;
 - b) la presenza di adeguate opere di urbanizzazione o, se assenti o inadeguate, l'esecuzione o l'adeguamento a proprio carico;
 - c) il rispetto delle distanze minime tra le aree e gli edifici da destinare alle diverse confessioni religiose, definite con deliberazione della Giunta regionale;
 - d) uno spazio da destinare a parcheggi p pubblico in misura non inferiore al doppio della superficie lorda del pavimento dell'edificio da destinare a luogo di culto.;
 - e) la realizzazione di un impianto di videosorveglianza esterno all'edificio, con onere a proprio carico, che ne monitori ogni punto di ingresso, collegato con gli uffici della polizia locale o delle forze dell'ordine;
 - f) la realizzazione di adeguati servizi igienici, nonché l'accessibilità delle strutture da parte dei disabili;
 - g) la congruità architettonica e dimensionale degli edifici di culto previsti con le caratteristiche generali e peculiari del paesaggio ligure, così come individuate dagli atti di pianificazione territoriale regionale.
- 4.ter. I soggetti di cui al comma 4 bis sono tenuti a stipulare una convezione a fini urbanistici con il Comune interessato nella quale viene prevista espressamente la possibilità di risoluzione o di revoca in caso di accertamento da parte de Comune di attività non previste nella convenzione. ".

Articolo 2
(Norma finale)

1. Le disposizioni dell'articolo 3, comma 4, 4 bis e 4 ter della l.r. 4/1985, come modificato dalla presente legge, non si applicano alle attrezzature religiose esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Marco Melgrati

EDUARDO RIXI

MATEO ROSSO

MARCO SCATOLA

ANGELO BARBERO

FRANCO ROCCA

ALESSIO SASO

ALDO SIRI

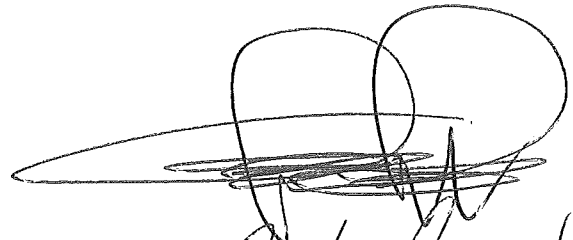
ROBERTO BAGNASCO

RAFFAELLA DELLA BIANCA

FRANCESCO BAZZONE

LUIGI MORGILLO

MAURIZIO TORTEROLO


Eduardo Rixi (LEGA)
Mateo Rosso (ROSSO)
Marco Scatola (SCATOLA)
Angelo Barbero (BARBERO)
Franco Rocca (ROCCA)
Alessio Saso (SASO)
Aldo Siri (Siri) (Liste civiche
x Bissozzi pendente)
Roberto Bagناسco (BAGNASCO)
Raffaella Della Bianca
(M3D)
Francesco Bazzone (BAZZONE)
Luigi Morgillo (MORGILLO)
Maurizio Torterolo